

OGGETTO: Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». Articolo 8. Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Istituzione dell'elenco comunale degli elettori fuori sede.

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA

2.1 Termini. La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell'elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

Categoria di "Fuori sede"	Termine per la domanda	Consultazioni interessate
Studio o lavoro, condizione già in essere (<i>comma 2</i>)	entro il 31 dicembre di ciascun anno	quelle dell'anno successivo
Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (<i>comma 3</i>)	entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione	quelle dell'anno in corso
Motivi di cura, <i>caregiver</i> familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (<i>commi 4 e 5</i>)	non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione	quelle dell'anno in corso

Si evidenzia, al riguardo, che l'iscrizione nell'elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.

2.2 Modalità di presentazione. La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici (*comma 6*). Essa contiene l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, auspicabilmente, un recapito di posta elettronica.

Si allega, al riguardo, un modello di domanda, in formato pdf editabile, scaricabile dalla pagina web dait.interno.gov.it/elezioni e da poter rendere disponibile sui siti internet

dei Comuni.

Alla domanda di iscrizione nell'elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).

La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme le sanzioni dell'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.

2.3 Revoca. La domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6). Il Comune che riceve la revoca cancella l'elettore dall'elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l'annotazione di cui al successivo punto 3.3.